

DELIBERA N. 301/24/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 luglio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 13 giugno 2024 (prot. n. 0164453) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Mirandola a seguito della segnalazione presentata dal candidato Sindaco Carlo Bassoli con riferimento alla pubblicazione, in data 5 giugno 2024, sul sito istituzionale dell'ente di un comunicato stampa dal titolo "*Servizio sociale: puntualizzazione da parte dell'Amministrazione comunale - Intervento su affermazioni non gradite*" con cui "*l'Amministrazione comunale, relativamente ad affermazioni sui social, da parte del Candidato Sindaco Carlo Bassoli, circa la qualità e la quantità dei servizi offerti dal Settore Servizio Sociale, auspicava la presentazione di scuse, da parte dello stesso, al personale del Servizio Sociale di Mirandola*". In particolare, il Comitato, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto sussistente con riferimento alla pubblicazione del comunicato stampa oggetto di segnalazione la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 per mancanza dei requisiti di indispensabilità e indifferibilità;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Mirandola, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato in sintesi quanto segue:

- si evidenzia come il comunicato stampa inviato dall'Amministrazione comunale agli organi di informazione "*rispetti appieno il sopra citato dettato normativo, sia sotto il profilo dell'impersonalità (si cita soltanto il Comune di Mirandola, non persone fisiche che lo rappresentano), sia per quanto riguarda il collegamento alle proprie funzioni istituzionali*";
- tra le funzioni di un Ente rientra, infatti, anche la tutela della dignità e dell'immagine propria e dei Servizi che ad esso fanno capo: nonostante il tentativo dell'esponente Sig. Bassoli Carlo di qualificare le sue dichiarazioni, veicolate a mezzo social, come "*di natura meramente e prettamente politica*" (frase riportata nella segnalazione del 6 giugno scorso), *l'affermare che stiamo vivendo "in un periodo nel quale i servizi sociali sono in una crisi senza precedenti per qualità e quantità degli interventi" significa screditarli e delegittimarli nei confronti degli utenti e dell'intera cittadinanza e ledere gravemente l'immagine e la professionalità di tutti i dipendenti che quotidianamente vi operano, che non sarebbero in grado, a detta del Sig. Bassoli, di garantire prestazioni all'altezza, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo*";
- il Comune è stato, di fatto, costretto a reagire ad un attacco che va ben al di là della dialettica politica e "*in altre parole, il Comune non soltanto aveva il diritto, ma anche il dovere di replicare a simili affermazioni, in quanto se non l'avesse fatto avrebbe avvallato un giudizio (peraltro assolutamente infondato) capace di minare e depotenziare una delle principali funzioni che il Testo Unico Enti Locali assegna ai Comuni*";
- da ultimo, si precisa che la replica del Comune è stata affidata al solo comunicato stampa e che nessuna notizia è apparsa sugli organi di informazione (periodico comunale, sito web, canali social) facenti capo all'Ente;

PRESA VISIONE del comunicato stampa dal titolo *“Servizio sociale: puntualizzazione da parte dell’Amministrazione comunale - Intervento su affermazioni non gradite”*, allegato alla documentazione istruttoria, che ha il seguente contenuto: *“Il Comune di Mirandola, in rappresentanza del proprio personale del Servizio Sociale, ritiene deprecabili, prive di fondamento e gravemente offensive le affermazioni - apparse a mezzo social - circa la qualità e la quantità dei servizi offerti da suddetto settore alla cittadinanza e alla comunità mirandolese. Parole che mettono in dubbio un impegno costante e inappuntabile e che in alcun modo, come facilmente riscontrabile da chiunque ne abbia beneficiato, corrispondono al vero. Auspichiamo che il Candidato Sindaco Carlo Bassoli presenti le proprie scuse al personale del Servizio Sociale di Mirandola per queste affermazioni”*;

PRESO ATTO che il competente Comitato ha accertato che *“in data 13.06.2024 (prot. 15785.E - allegato F), nella home page del sito istituzionale del Comune di Mirandola (<https://www.comune.mirandola.mo.it>), era ancora pubblicato il link [...], avente ad oggetto il comunicato stampa oggetto di segnalazione, il quale non sembra caratterizzato dai requisiti dell’indispensabilità e della indifferibilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni dell’ente”*;

CONSIDERATO che l’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO pertanto che il comunicato stampa oggetto di segnalazione è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO inoltre che l'iniziativa in questione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicazione del comunicato stampa, datata 5 giugno 2024, è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative previste per l'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di contestazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto la pubblicazione del comunicato stampa *“Servizio sociale: puntualizzazione da parte dell'Amministrazione comunale - Intervento su affermazioni non gradite”* non è indispensabile per l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che il comunicato stampa riporta il logo dell'ente;

RILEVATO inoltre il contenuto del comunicato stampa con il quale il Comune di Mirandola esprime il proprio disaccordo sulle affermazioni del candidato Sindaco Carlo Bossoli non appare rispettoso dell'obbligo di equilibrio e correttezza che grava sulla pubblica amministrazione nei periodi di campagna elettorale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione del comunicato stampa oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000 senza che possa assumere rilevanza l'esigenza, cui il Comune di Mirandola fa riferimento nelle proprie controdeduzioni, di *“replicare”* alle affermazioni del candidato Sindaco Carlo Bassoli in merito agli interventi dei servizi sociali del Comune;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato Regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna;

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la*

trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Mirandola di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, il seguente messaggio:

“L'Amministrazione del Comune di Mirandola è stata sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 301/24/CONS recante “*Ordine nei confronti del Comune di Mirandola per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*” in relazione alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del comunicato stampa dal titolo “*Servizio sociale: puntualizzazione da parte dell'Amministrazione comunale - Intervento su affermazioni non gradite*”.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Direzione Servizi Media”, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Mirandola e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba